

Analisi e commenti

Le quote dei fondi comuni Oicvm tra redditi di capitale e diversi - 3

31 Luglio 2017

Nella determinazione del costo fiscalmente rilevante non vanno tenuti in considerazione gli interessi passivi relativi a mutui o altri finanziamenti contratti per l'acquisto di tali strumenti

Thumbnail  Le disposizioni che riguardano le modalità di determinazione dei **redditi diversi** di natura finanziaria che possono derivare dalla partecipazione agli Oicr sono contenute negli articoli 67 e 68 del Tuir.

In particolare, l'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), richiama i redditi derivanti dalla negoziazione delle quote o azioni dell'organismo di investimento, mentre il comma 1-quater cita i redditi realizzati mediante il rimborso delle quote o azioni, ancorché sottoscritte all'emissione o comunque non acquistate da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso, specificando che fra le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio realizzate mediante conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo.

Detti redditi diversi, ai sensi dell'articolo 68, comma 7, lettera a), Tuir, sono determinati come differenza tra il corrispettivo effettivamente percepito in sede di riscatto, liquidazione e cessione delle quote o azioni e il costo o il valore di acquisto delle quote o azioni effettivamente sostenuto dal partecipante, aumentato di ogni onere inerente la sottoscrizione, l'acquisto, il rimborso ovvero la cessione delle quote o azioni (ad esempio, commissioni, imposte, eccetera); il differenziale positivo o negativo deve essere nettizzato dei redditi di capitale maturati ma non ancora riscossi.

Anche alla luce di quanto detto con riferimento ai redditi di capitale, di seguito si illustrano le modalità di determinazione del costo fiscale rilevante ai fini della determinazione dei redditi diversi

di natura finanziaria.

Costo fiscale

Per gli acquisti effettuati a titolo oneroso, in linea con quanto avviene negli altri settori impositivi, l'elemento da cui partire per determinare il costo fiscalmente rilevante è rappresentato dal prezzo di acquisto (o sottoscrizione), inteso come corrispettivo in denaro o in natura.

Al prezzo di acquisto vanno aggiunti gli oneri accessori di diretta imputazione, quali le spese notarili, l'imposta di successione e donazione, le commissioni di intermediazione, i bolli e le altre imposte indirette.

Come chiarito dall'articolo 68, comma 6, Tuir, non possono essere portati ad aumento del costo fiscale gli interessi relativi a mutui o altri finanziamenti contratti per l'acquisto di detti strumenti.

Se l'acquisto è avvenuto a titolo gratuito, invece, ferma restando la necessità di aggiungere il valore degli oneri accessori, il costo fiscalmente rilevante è rappresentato:

1. nel caso di acquisto per successione:

- a. dal valore definito o, in mancanza, da quello dichiarato agli effetti di tale imposta
- b. per i titoli esenti dal tributo successorio, dal valore normale alla data di apertura della successione
- c. per le successioni aperte nel periodo in cui l'imposta di successione è stata abrogata, dal costo rilevante per il *de cuius* (cfr circolare 91/2001)

2. nel caso di acquisto per donazione

dal costo del donante, cioè da quello che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l'attività finanziaria di cui ha il possesso, l'avesse ceduta a titolo oneroso.

Eccezioni alla regola generale

Trasferimenti a titolo gratuito

Come detto nei contributi precedenti, a seguito della riforma del 2014, i differenziali positivi derivanti dal rimborso, dalla cessione e dalla liquidazione, sono qualificati come redditi di capitale. Ciò avviene poiché, utilizzando come dato di partenza il costo di acquisto effettivo al lordo degli oneri accessori, il reddito di capitale risulta sistematicamente superiore al reddito diverso e lo assorbe.

Quanto detto, però, non si verifica in tutte le circostanze.

Segnatamente, il comma 6 dell'articolo 26-*quiquies* prevede che, ai fini della ritenuta a titolo di imposta, *“si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza. Ai medesimi fini si considera rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo. In questi casi, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista”*.

Nei casi appena richiamati, il contribuente viene tassato su un reddito di capitale figurativo poiché non ha incassato alcun provento.

In tali circostanze, quindi, accade che, in capo al ricevente, il costo fiscale utile ai fini del calcolo dei redditi di capitale corrisponde al valore effettivo alla data del trasferimento, mentre il costo fiscale utilizzato per il calcolo dei redditi diversi viene calcolato in maniera differente.

L'unica eccezione è rappresentata dai trasferimenti a causa di morte ove i due valori tendono a coincidere, poiché per l'erede il costo fiscale utile ai fini della determinazione dei redditi diversi coincide con il valore dichiarato in sede di presentazione della dichiarazione di successione ovvero con il valore normale alla data della morte.

Esempio 6 - donazione di quote

Si ipotizzi che il contribuente A possieda quote del fondo X.

Le quote presentano le seguenti caratteristiche:

- costo di acquisto: 100
- oneri accessori di acquisto: 10.

In data 4 giugno 2017, il contribuente A dona le proprie quote al contribuente B.

Il valore effettivo di negoziazione a tale data è pari a 150.

Il contribuente A, quindi, subisce una ritenuta a titolo di imposta su un reddito di capitale pari a 50; non essendoci passaggio di denaro, deve essere lo stesso contribuente a fornire all'intermediario la provvista necessaria al versamento della ritenuta.

Il contribuente B, quindi, “acquista”, ai fini della futura determinazione di eventuali redditi di capitale, le quote a un valore di 150.

Per quanto concerne, invece, i redditi diversi, il costo fiscale delle quote ricevute è lo stesso che le stesse avevano presso il donante, ovvero è pari a 110.

Se il contribuente B cedesse le quote a un prezzo di 200, lo stesso realizzerebbe un reddito di capitale pari a 50 ($200 - 150$) e una plusvalenza rientrante nei redditi diversi per un importo pari a 30 ($200 - 110 - 50$).

Costo fiscale e valore di prospetto delle quote detenute al 1° luglio 2011

Come detto, nell'anno 2011 il regime impositivo degli Oicvm e dei rispettivi quotisti è stato profondamente modificato.

Per evitare fenomeni di doppia imposizione/non imposizione, è stato dettato uno speciale regime transitorio volto a determinare il valore da cui partire per calcolare sia i redditi di capitale sia i redditi diversi.

In particolare, per la determinazione dei redditi di capitale soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 26-*quinquies* del Dpr 600/1973, l'articolo 2, comma 73, del decreto legge 225/2010 ha stabilito che, nel caso di rimborso o cessione di quote o azioni di Oicvm possedute al 30 giugno 2011, si deve assumere il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla predetta data in luogo del valore rilevato dai prospetti periodici alla data di sottoscrizione o acquisto.

Esempio 7 - Rimborso-reddito di capitale

Valore di prospetto all'atto dell'acquisto: 150

Valore di prospetto al 30 giugno 2011: 170

Valore di prospetto all'atto del rimborso: 190

In tale caso, il regime transitorio fa sì che il reddito di capitale sia pari a 20 ($190 - 170$) e non, come avviene di regola, a 40 ($190 - 150$).

Per quanto riguarda la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del Tuir, mediante la cessione o il rimborso delle quote o azioni di Oicvm possedute alla data del 30 giugno 2011, il comma 74 del citato articolo prevede l'utilizzo, quale costo fiscalmente riconosciuto, del costo o valore originario di acquisto aumentato o diminuito di un ammontare pari, rispettivamente, alla differenza positiva o negativa fra il valore delle quote e azioni medesime rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.

Esempio 8 - Cessione-reddito diverso

Costo di acquisto: 100

Valore di prospetto all'atto dell'acquisto: 150

Valore di prospetto al 30 giugno 2011: 170

Valore di prospetto all'atto della cessione: 190

Prezzo di cessione: 200

In questo caso, il reddito di capitale è pari a 20 ($190 - 170$).

Il costo fiscale rilevante ai fini dei redditi diversi è pari a 120 [$100 + (170 - 150)$] e la plusvalenza è pari a 60 ($200 - 120 - 20$).

3 - fine.

La **prima puntata** è stata pubblicata lunedì 24 luglio

La **seconda puntata** è stata pubblicata mercoledì 26 luglio

di

Adolfo Trombetta

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/quote-dei-fondi-comuni-oicvm-redditi-capitale-e-diversi-3>